

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2024-6673 del 02/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Oggetto                     | LR 7/2004. RINNOVO CON VARIANTE IN AUMENTO DELLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI UN'AREA DEL DEMANIO IDRICO POSTA IN SPONDA SINISTRA DEL FIUME CONCA NEL COMUNE DI MISANO ADRIATICO (RN) AD USO PARCO FLUVIALE E PERCORSO NATURALISTICO CICLO TURISTICO. RICHIEDENTE: COMUNE DI MISANO ADRIATICO (RN) - PROCEDIMENTO RN05T0006 E UNIFICAZIONE CON PROCEDIMENTO RN23T0016. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2024-6960 del 29/11/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dirigente adottante         | STEFANO RENATO DE DONATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Questo giorno due DICEMBRE 2024 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**OGGETTO: LR 7/2004. RINNOVO CON VARIANTE IN AUMENTO DELLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI UN'AREA DEL DEMANIO IDRICO POSTA IN SPONDA SINISTRA DEL FIUME CONCA NEL COMUNE DI MISANO ADRIATICO (RN) AD USO PARCO FLUVIALE E PERCORSO NATURALISTICO CICLO TURISTICO. RICHIEDENTE: COMUNE DI MISANO ADRIATICO (RN) - PROCEDIMENTO RN05T0006 E UNIFICAZIONE CON PROCEDIMENTO RN23T0016.**

**IL DIRIGENTE**

**VISTE** le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale", successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato, rinnovato con D.D.G. n.124 del 19/12/2023;

- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

**RICHIAMATA** la Determinazione n. 9657 del 07/07/2005 del Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia della Regione Emilia-Romagna, con la quale è stata rilasciata al Comune di Misano Adriatico (P.IVA 00391260403) la concessione, con scadenza al 06/07/2024, per l'occupazione di un'area demaniale da destinarsi a parco fluviale, con la costruzione di un percorso ciclo turistico per mountain bike, previa bonifica dei luoghi, ubicata in Comune di Misano Adriatico (RN), in sponda sinistra del Fiume Conca, identificata al Catasto dello stesso Comune al Fg. 19 antistante i mapp. 290-303; Fg. 18 antistante i mapp. 150-151-574-142-76-64-72-74; Fg. 26 antistante i mapp. 32-134-33-131-46-83; Fg. 27 antistante i mapp. 261-98-429-431-427-222-164-205-231-215-184, di superficie complessiva di circa mq. 199.000 - **Pratica RN05T0006**;

**DATO ATTO** che, con istanza pervenuta in data 12/09/2023 (Prot. Comune n. 30454/2023), acquisita in pari data al prot. Arpae PG/2023/154405, il Comune di Misano Adriatico ha chiesto la concessione dell'area demaniale identificata al NCT del Comune di Misano Adriatico al foglio 26 particella 633/parte e foglio 27 particella 534/parte, per una superficie di 18.228,83 mq, per la realizzazione di un nuovo tratto di percorso ciclo-pedonale naturalistico di larghezza media di 3,00 mt e lunghezza di 570 mt circa (in continuità, a monte e a valle, con il percorso ciclo-pedonale esistente) e per la realizzazione a sinistra del percorso (lato opposto al fiume Conca) di una fascia di vegetazione arbustiva con essenze autoctone (ligustro, biancospino, ecc.) - **pratica RN23T0016**;

**VISTA** l'istanza, completa di allegati tecnici, registrata con protocollo n. PG/2024/38510 del 28/02/2024, integrata in data 22/05/2024 con protocollo PG/2024/94112, con cui il Geom. Gerini Alberto (C.F. GRNLRT67H21C573E), rappresentante titolato alla firma degli atti del Comune di Misano Adriatico (RN) P.IVA 00391260403, con sede legale nel Comune di Misano Adriatico (RN), CAP 47843, via Repubblica n. 140 ha chiesto il **rinnovo della concessione Pratica RN05T0006** e congiuntamente l'**unificazione** al procedimento RN05T0006 della **Pratica RN23T0016** in istruttoria, in modo che l'intera area interessata dal parco fluviale e percorso naturalistico ciclo turistico del Comune di Misano Adriatico sia disciplinata dalla concessione RN05T0006, per una superficie complessiva pari a 217.228,83 mq, identificata catastalmente al NCT del Comune di Misano Adriatico (RN) al:

- Foglio 19 particelle 290/parte, 303/parte;
- Foglio 18 antistante le particelle 150 - 151 - 680 - 142 - 76 - 64 - 661 - 669 - 74;
- Foglio 26 antistante le particelle 723 - 724 - 725 - 726 - 727 - 33 - 879 - 880 - 46 - 83, particella 633/parte;
- Foglio 27 particella 534/parte e antistante le particelle 261 - 98 - 732 - 733 - 598 - 580 - 479-427 - 222 - 164 - 205 -231 – 215 - 743;

**DATO ATTO** che il Comune, nell'istanza summenzionata, chiede *“di poter escludere dalla concessione RN12T0027 rilasciata a favore della Provincia di Rimini, le aree interferenti con la concessione RN05T0006 oggetto di rinnovo, il tutto è finalizzato al mantenimento nel tempo ed all'ampliamento, a carico del Comune di Misano Adriatico, di un percorso naturalistico lungo la sponda sinistra del fiume Conca, di grande importanza per la comunità sotto il profilo turistico ed ambientale”*;

**DATO ATTO** che, con nota PG/2024/0138793 del 30/07/2024, si è provveduto a chiedere alla Provincia di Rimini il nulla osta di competenza all'esclusione dalla concessione RN12T0027 rilasciata a favore della Provincia di Rimini delle aree interessate dalla concessione RN05T0006 intestata al Comune di Misano;

**OTTENUTO** il nulla osta da parte della Provincia di Rimini, con nota Prot n. 21335 del 16/10/2024, acquisita agli atti di ARPAE al PG/2024/187237 del 16/10/2024, che così riporta *“la titolarità riguardante ogni attività e competenza riguardante il Percorso Storico Naturalistico posto nel territorio del Comune di Misano sarà in capo al Comune, il quale dovrà provvedere a porre in corrispondenza dei confini un’apposita segnaletica informativa”*;

**DATO ATTO** che, con nota prot. Arpae PG/2024/94112 del 22/05/2024, il Comune di Misano Adriatico, relativamente alla concessione in rinnovo, ha dichiarato di aver utilizzato parte dell’area ad uso agricolo invece che a parco fluviale, e si è pertanto proceduto all’attività sanzionatoria prevista dall’art. 21, comma 1) della L.R. 15 aprile 2004, n.7, per il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dal disciplinare di concessione per diverso utilizzo da quello concesso su porzioni dell’area;

**DATO ATTO:**

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 191 del 19/06/2024 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota Prot. 03/09/2024.0057128, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2024/159119 del 04/09/2024, ha rilasciato il nulla osta idraulico di cui all’art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, richiesto con nostra nota PG/2024/0138786 del 30/07/2024, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto;
- che l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - sede di Rimini, nel Nulla Osta idraulico rilasciato con Prot. 03/09/2024.0057128 (acquisito al Prot. Arpae al PG/2024/159119 del 04/09/2024), così evidenzia: “Per l’attraversamento del ponticello sul Rio Fontanone (Cella) l’autorità idraulica competente al rilascio dell’Autorizzazione/Nulla osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 è il Consorzio di Bonifica della Romagna”;
- che con nota PG/2024/0167316 del 17/09/2024 si è provveduto a richiedere al Consorzio di Bonifica della Romagna il Nulla Osta Idraulico ai sensi del R.D. 523/2004, per l’attraversamento

del ponticello sul Rio Fontanone (Cella) col percorso naturalistico ciclo turistico in oggetto;

- che, vista la nota del Consorzio di Bonifica della Romagna prot. n. 33458 del 02/10/2024, acquisita agli atti di Arpaie al prot. PG/2024/0177852 del 03/10/2024, **si esclude dalla presente concessione l'attraversamento sul Rio Fontanone (Cella) e le relative opere, in quanto oggetto di provvedimento di concessione/autorizzazione del Consorzio di Bonifica della Romagna;** il Comune di Misano Adriatico dovrà adempiere a quanto descritto nella suddetta nota del Consorzio al fine di ottenere la Concessione consortile;
- che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2024/210209 del 20/11/2024;

**PRECISATO:**

- che per la presente concessione non è necessario acquisire “comunicazione e/o informativa antimafia” ai sensi dell’art. 83 comma 1 del codice antimafia D.Lgs. n 159/2011 e s.m.i.;

**DATO ATTO**, altresì, che il richiedente:

1. ha presentato copia del mandato di pagamento n. 2040 del 28/03/2024 dell'importo di € 75,00 versati alla Regione Emilia-Romagna, tramite girofondo sulla contabilità speciale 30864 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
2. è esentato dal pagamento del canone ai sensi delle D.G.R. 29/06/2009 n. 913 e D.G.R. 17.02.2014 n. 173 in cui è prevista l'esenzione agli Enti locali per gli usi di cui al comma 3 dell'art. 15 della L.R. 7/2004 e s.m.i.;
3. è esentato dal pagamento del deposito cauzionale ai sensi dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;

4. che il deposito cauzionale di €. 125,00 versato in data 14/07/2005 dal concessionario a garanzia della determinazione dirigenziale n. 9657 del 07/07/2005 può essere restituito;

**RITENUTO:**

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni **19** a decorrere dalla data di scadenza dell'efficacia della concessione ovvero fino al 31/12/2042 ai sensi dell' art. 17 comma c) della L.R. n.7 del 14 aprile 2004;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

**ATTESTATA** da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonchè l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

**DETERMINA**

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare al Comune di Misano Adriatico (RN) P.IVA 00391260403, con sede legale nel Comune di Misano Adriatico (RN), CAP 47843, via Repubblica n. 140, il rinnovo con variante in aumento (a fronte dell'unificazione con la Pratica RN23T0016 descritta in premessa) della concessione per l'occupazione di un'area demaniale in sponda sinistra del Fiume Conca ad uso parco fluviale e percorso naturalistico ciclo turistico, di superficie complessiva pari a 217.228,83 mq, identificata catastalmente al NCT del Comune di Misano Adriatico (RN) al:
  - Foglio 19 particelle 290/parte, 303/parte;
  - Foglio 18 antistante le particelle 150 - 151 - 680 - 142 - 76 - 64 - 661 - 669 - 74;

- Foglio 26 antistante le particelle 723 - 724 - 725 - 726 - 727 - 33 - 879 - 880 - 46 - 83, particella 633/parte;
- Foglio 27 particella 534/parte e antistante le particelle 261 - 98 - 732 - 733 - 598 - 580 - 479- 427 - 222 - 164 - 205 -231 – 215 - 743;

Tale area è identificata nell'elaborato grafico parte integrante e sostanziale del presente atto - codice pratica **RN05T0006**;

2. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dalla data di scadenza della concessione n. 9657 del 07/07/2005 e avrà durata sino al **31/12/2042**;
2. di archiviare il **Procedimento RN23T0016** in istruttoria, in quanto la concessione della relativa area è confluita nel presente provvedimento;
3. di esentare il concessionario, per la tipologia d'uso, dal pagamento del canone di concessione ai sensi della D.G.R. 913/2009 e della D.G.R. 173/2014 che prevede l'esenzione del canone alle Amministrazioni Pubbliche ed Enti di Diritto pubblico, e l'esenzione del deposito cauzionale ai sensi dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;
4. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
5. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota Prot. 03/09/2024.0057128, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2024/159119 del 04/09/2024;
6. di escludere dalla presente concessione l'attraversamento del ponticello sul Rio Fontanone (Cella), oggetto di concessione del Consorzio di Bonifica della Romagna;
7. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
8. di dare atto che le spese di istruttoria sono introitate su appositi Capitoli del bilancio della

Regione Emilia Romagna;

9. di trasmettere, ai sensi della D.G.R. n. 1602/2016, copia del presente atto e della documentazione relativa presente nel fascicolo al Settore Affari Generali, Giuridici e Sistemi Informativi Infrastrutture, Ambiente e Territorio della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia-Romagna, all'indirizzo PEC: [ageneralidgcta@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:ageneralidgcta@postacert.regione.emilia-romagna.it), per competenza sulla restituzione del deposito cauzionale suddetto;
10. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
11. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
12. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
13. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
14. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini - Area Est  
Dott. Stefano Renato De Donato  
(documento firmato digitalmente)

## **DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale intestata al Comune di Misano Adriatico (RN) P.IVA 00391260403, con sede legale nel Comune di Misano Adriatico (RN), CAP 47843, via Repubblica n. 140 - codice pratica **RN05T0006**.

### **Articolo 1**

#### **OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha per oggetto l'occupazione di un'area demaniale posta in sponda sinistra del Fiume Conca ad uso parco fluviale e percorso naturalistico ciclo turistico, di superficie complessiva pari a 217.228,83 mq, identificata catastalmente al NCT del Comune di Misano Adriatico (RN) al:

- Foglio 19 particelle 290/parte, 303/parte;
- Foglio 18 antistante le particelle 150 - 151 - 680 - 142 - 76 - 64 - 661 - 669 - 74;
- Foglio 26 antistante le particelle 723 - 724 - 725 - 726 - 727 - 33 - 879 - 880 - 46 - 83, particella 633/parte;
- Foglio 27 particella 534/parte e antistante le particelle 261 - 98 - 732 - 733 - 598 - 580 - 479- 427 - 222 - 164 - 205 -231 – 215 - 743;

Tale area è identificata nell'elaborato grafico parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Articolo 2**

#### **DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di scadenza della concessione n. 9657 del 07/07/2005 e avrà durata sino al **31/12/2042**;

### **Articolo 3**

#### **CANONE, CAUZIONE E SPESE**

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

## **Articolo 4**

### **PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE**

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

## **Articolo 5**

### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.

3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

## **Articolo 6**

### **PRESCRIZIONI SPECIFICHE**

- A)** L'area demaniale oggetto di concessione ricade nell'ambito territoriale definito dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) "***Fasce di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica***" ed è soggetta all'art. 9 delle Norme di Piano del P.A.I.. In particolare, al fine di tutelare la qualità delle acque, non sono consentiti la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e, in generale, le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo. Nella gestione delle aree naturali o ad uso agricolo è vietato l'uso di diserbanti e di anticrittogamici;
- B)** La concessione è soggetta alla prescrizione della Provincia di Rimini di cui alla nota Prot n. 21335 del 16/10/2024, acquisita agli atti di ARPAE al PG/2024/187237 del 16/10/2024, che così riporta "*la titolarità riguardante ogni attività e competenza riguardante il Percorso Storico Naturalistico posto nel territorio del Comune di Misano sarà in capo al Comune, il quale dovrà provvedere a porre in corrispondenza dei confini un'apposita segnaletica informativa*";

**C) La concessione è soggetta alle prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con nota Prot. 03/09/2024.0057128, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2024/159119 del 04/09/2024, di seguito riportate:

#### CONDIZIONI GENERALI

1. L'USTPC-RN si riserva, sin da ora, la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con facoltà di chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà ai sensi di legge, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo;
2. Il soggetto richiedente in relazione al presente provvedimento resta assoggettato a tutte le altre eventuali condizioni, anche di natura onerosa, che si dovessero rendere necessarie in applicazioni di disposizioni di legge e/o regolamentari sopraggiunte successivamente al rilascio dello stesso;
3. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal soggetto richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute nel corso o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di ARSTePC;
4. Il soggetto richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di USTPCRN, in particolare agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa Agenzia incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;

#### DURATA

5. la durata del presente nulla osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciato da ARPAE per autorizzare l'occupazione;

#### CONDIZIONI SUL PROGETTO E SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

6. Al di fuori di quanto espressamente autorizzato è vietato apportare modifiche plano-altimetriche alle aree pertinenziali del corso d'acqua ed alle aree appartenenti al demanio idrico dello Stato;
7. Al di fuori di quanto espressamente autorizzato nelle aree demaniali ricadenti all'interno delle aree esondabili con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni individuate dal PGRA è vietato il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere, e comunque ogni altra opera e/o trasformazione che comporti una riduzione della capacità di invaso e/o un incremento delle condizioni di rischio idraulico;
8. E' fatto divieto assoluto di asportazione di materiale demaniale dall'alveo e dalle fasce pertinenziali contermini alle aree concesse;
9. Il soggetto richiedente è tenuto al rispetto delle norme di polizia idraulica di cui agli artt. 93 e segg. del R.D. 523/1904;

#### CONDIZIONI DI USO E MANUTENZIONE

10. Il soggetto richiedente è obbligato a provvedere a propria cura e spese alla regolare manutenzione e alla conservazione dell'area demaniale concessa, compresa la gestione della vegetazione e la rimozione delle alberature pericolanti, previa autorizzazione dell'Autorità Idraulica nel rispetto delle norme di polizia idraulica e delle ulteriori normative vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle inerenti allo smaltimento dei rifiuti e alla tutela dell'avifauna;
11. Si intendono, nell'ambito delle aree concesse, autorizzati senza preventiva comunicazione i soli lavori di taglio della vegetazione arbustiva spontanea e di raccolta di vegetazione senescente e/o caduta;

12. L'area non potrà essere recintata in forma permanente ma eventualmente mediante soluzioni facilmente amovibili, né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio;
13. nella fascia di metri 10 dall'alveo/ciglio di sponda è vietata l'utilizzazione agricola a norma di PTCP (art.2.3, 2.4) e come prescritto da Cap.5 della "Direttiva per gli interventi di manutenzione e sistemazione degli alvei, delle aree di naturale espansione delle acque, delle fasce ripariali e del terreno secondo criteri di bassa artificialità e tecniche d'ingegneria naturalistica" del PAI; l'eventuale taglio di vegetazione nella fascia di rispetto dovrà essere preventivamente richiesto ed autorizzato;
14. dovrà essere salvaguardata l'area "boscata" che è presente lungo il corso d'acqua e pertanto l'area che viene richiesta in concessione deve essere delimitata tramite fossi di scolo di adeguate dimensioni;

#### SICUREZZA

15. L'autorizzazione idraulica/nulla osta idraulico non rappresentano garanzia di sicurezza, pertanto, è ad esclusivo carico del soggetto richiedente garantire la sicurezza, sia per la conduzione del cantiere per la realizzazione delle opere autorizzate che per il successivo uso delle opere stesse e dell'area demaniale concessa; il richiedente è consapevole che l'uso di aree e/o la realizzazione di interventi in zone a rischio idraulico espone potenzialmente l'uso delle aree e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. USTPC-RN non è, pertanto, responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali, a mero titolo esemplificativo, piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali;
16. USTPC-RN non assume, inoltre, alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;

17. Compete, esclusivamente, al soggetto richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dal P.G.R.A., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica e provvedendo ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando il Bollettino di Vigilanza Meteo-Idrogeologica-Idraulica/l'Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica emesso dal sistema di allertamento della regione Emilia-Romagna e reperibile presso il portale ufficiale <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone.

#### **Articolo 7**

##### **RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

#### **Articolo 8**

##### **SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

#### **Articolo 9**

##### **DECADENZA CONCESSIONI**

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c. la subconcessione a terzi.

#### **Articolo 10**

##### **RIPRISTINO DEI LUOGHI**

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **Articolo 11**

##### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**